

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 10 GENNAIO 2012, N. 180: nell'ipotesi di sequestro probatorio deve essere specificata – a pena di nullità – la finalità probatoria che si intende perseguire.**

*« Si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 28/1/04, Ferazzi ) hanno stabilito che anche in ipotesi di sequestro avente ad oggetto una cosa costituente corpo del reato il relativo decreto deve contenere specifica motivazione circa la finalità probatoria che si intende, in concreto, perseguire, cioè a pena di nullità.».*

Nel caso di specie si è osservato che il P.M. nel decreto di convalida di sequestro: *«qualificato il bene corpo di reato (art. 44, lett. b) D.P.R. 380/01), ha specificato che vi era pericolo che il manufatto, l'area di sedime, i materiali di cantiere e quant'altro rinvenuto venisse disperso o modificato, così da non consentire o ostacolare il compiuto rilevamento dello stato dei luoghi da parte di personale specializzato, ovvero gli eventuali ulteriori accertamenti da parte del magistrato, giustificando il mantenimento del vincolo in quanto lo stesso appare, allo stato, necessario per l'accertamento dei fatti e a fini di prova, quanto meno all'esito delle indagini in corso di svolgimento, in quanto occorre acquisire rilievi descrittivi e planimetrici e/o fotografici dell'opera abusiva, verificare lo stato di avanzamento dei lavori o l'epoca di ultimazione dell'abuso, effettuare confronti con la situazione ante operam, procedere, se del caso, ad accertamento tecnico, compiere le ulteriori indagini che l'indagato riterrà, eventualmente, di sollecitare nel caso in cui si rendesse necessaria la emissione dell'avviso ex art. 414 bis c.p.p., valutare all'esito la necessità di tenere la cosa a disposizione del giudice per gli atti istruttori. ».*

È stato dunque ritenuto che il provvedimento del P.M., così come impostato, rispettasse il principio sopra enunciato dalla giurisprudenza.

---



UDIENZA C.C. DEL 24/11/2011

Sentenza n. *2418*  
R.G. n. 21938/2011

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

*AS R*

Composta dai sigg.ri

-dott. Alfredo Teresi	Presidente
-dott. Aldo Fiale	Consigliere
-dott. Silvio Amoresano	Consigliere
-dott. Santi Gazzara	Consigliere
-dott. Alessandro M. Andronio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da *P. di. c/o Tribunale di Roma*  
Di Mario Anna Maria, nata a Roma l'1/1/1947  
Avverso la ordinanza resa dal Tribunale del riesame di Roma il 4/5/2011

Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso  
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dott. Santi Gazzara  
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto

osserva

*[Signature]*

## RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza del 4/5/2011, in accoglimento della istanza proposta nell'interesse di Di Mario Anna Maria, ha annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio, reso dal p.m. presso il Tribunale di Roma il 26/3/11, avente ad oggetto un appartamento in cui erano stati eseguiti degli interventi edilizi, in ipotesi di violazione del disposto di cui all'art. 44 lett. b), d.P.R. 380/01.

Propone ricorso per cassazione il p.m. presso il Tribunale di Roma, con i seguenti motivi:  
-ha errato il decidente a ritenere il difetto di motivazione a sostegno del decreto di convalida di sequestro, visto che dalla lettura di detto provvedimento si evince in maniera netta, che il p.m. ha ampiamente fatto buon governo dei principi in materia affermati dalla giurisprudenza di legittimità. In specie la argomentazione a giustificazione della convalida non può ritenersi insufficiente o inidonea, essendo stata resa in ottemperanza dei rigorosi parametri dettati dalla stessa giurisprudenza.

La difesa della Di Mario ha inoltrato in atti memoria in cui rileva la infondatezza dei motivi di ricorso e ne chiede il rigetto.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il Tribunale ha revocato il sequestro, pur avendo ritenuto configurabile il *finis* del reato contestato, avuto riguardo alla natura e alla pluralità degli interventi edilizi in corso d'opera, in difetto di titolo abilitativo, come desumibile dalla relazione tecnica e dalla documentazione amministrativa, relativa alla preesistenza della divisione dell'ambiente mediante tramezzature, dalla creazione di un solaio intermedio e dalla demolizione e ricostruzione di parte del solaio. A sostegno della pronuncia il decidente ha considerato il decreto impugnato carente di motivazione in ordine alle finalità probatorie perseguite, vista la argomentazione apparente adottata, inidonea a soddisfare l'onere argomentativo imposto al p.m. per giustificare l'adozione del provvedimento ablatorio, in quanto generica, eventuale ed adattabile ad un numero indeterminato di casi.

Si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte ( sent. 28/1/04, Ferazzi ) hanno stabilito che anche in ipotesi di sequestro avente ad oggetto una cosa costituente corpo del reato il relativo decreto deve contenere specifica motivazione circa la finalità probatoria che si intende, in concreto, perseguire, ciò a pena di nullità.

Orbene il p.m. nel decreto di convalida di sequestro, reso il 26/3/11, qualificato il bene corpo di reato ( art. 44, lett. b) d.P.R. 380/01 ), ha specificato che vi era pericolo che il manufatto, l'area di sedime, i materiali di cantiere e quant'altro rinvenuto venisse disperso o modificato, così da non consentire o ostacolare il compiuto rilevamento dello stato dei luoghi da parte di personale specializzato, ovvero gli eventuali, ulteriori accertamenti da parte del magistrato, giustificando il mantenimento del vincolo in quanto lo stesso appare, allo stato, necessario per l'accertamento dei fatti e a fini di prova, quanto meno all'esito delle indagini in corso di svolgimento, in quanto occorre acquisire rilievi descrittivi e planimetrici e/o fotografici dell'opera abusiva, verificare lo stato di avanzamento dei lavori o l'epoca di ultimazione dell'abuso, effettuare confronti con la situazione ante operam, procedere, se del caso, ad accertamento tecnico, compiere le ulteriori indagini che l'indagato riterrà, eventualmente, di sollecitare nel caso in cui si rendesse necessaria la

emissione dell'avviso ex art. 414 bis c.p.p., valutare all'esito la necessità di tenere la cosa a disposizione del giudice per gli atti istruttori.

Dall'esame del su riportato provvedimento del p.m. emerge con netta evidenza che esso rispetta il principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità, non trasparendo alcuna insufficienza o inidoneità argomentativa, rivelandosi, di contro, puntualmente ed esaustivamente motivato.

Questo Collegio ritiene di dovere annullare senza rinvio la ordinanza impugnata, con conseguente, automatico, ripristino del sequestro applicato dal p.m. *12*

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.  
Così deciso in Roma il 24/11/2011.

Il consigliere estensore  
( dott. Santi Gazzara )

*Santi Gazzara*

Il Presidente  
( dott. Alfredo Teresi )

*Alfredo Teresi*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
II 10 GEN. 2012  
IL CANCELLIERE  
*Luana Mariani*

